

» **DL 21/06/2013, n. 69****Art. 42-bis** *Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria* ⁽¹⁶⁷⁾

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'*articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*, e dal *decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽¹⁶⁸⁾ ⁽¹⁶⁹⁾

⁽¹⁶⁷⁾ Articolo inserito dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*.

⁽¹⁶⁸⁾ Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 10-septies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

⁽¹⁶⁹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 agosto 2014*.